



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

### COMMISSIONE STRUTTURE

**CATEGORIA:** CIS

**aaaa:** 2018

**nnnnn:** 32

**TITOLO:** Richiesti chiarimenti sul valore di un CIS a seguito di evento sismico.

#### **Quesito:**

Quesito del 06.04.2018

Avrei un quesito per la Commissione Strutture relativo alla validità del Certificato di Idoneità Statica emesso sul Comune di Milano: "Nel caso dovesse manifestarsi un evento sismico, successivo alla data di emissione del Certificato di Idoneità Statica, il documento perderebbe di validità? L'analisi dovrebbe essere ripetuta? In questo caso dovrebbe essere rilasciato un nuovo CIS? Come pensate sia possibile esplicitarlo nei confronti del Committente

#### **Risposta quesito:**

Risposta del 02.05.2018

Qualora dovesse verificarsi un evento sismico (probabilità si spera essere assai remota in Milano) è ovvio che il giudizio dato pre evento potrebbe non essere più valido successivamente l'evento stesso.

È inoltre chiaro che la perdita della valenza della certificazione di idoneità statica è subordinata alla gravità del danneggiamento subito dal fabbricato nel corso del sisma. A giudizio della Commissione Strutture può allora instaurarsi una correlazione tra la gravità del danneggiamento e la validità del CIS

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*

utilizzando l'eventuale responso fornito dalle schede AEDES della protezione Civile che fornisce una valutazione del danneggiamento post sismico degli edifici.

Qualora lo stato di danneggiamento osservato nella scheda AEDES sia irrilevante (giudizio tipo A) , permettendo dunque un utilizzo immediato del fabbricato senza interventi, allora è ragionevole supporre che la certificazione di idoneità statica sia ancora valida.

Diversamente, nel caso fossero stati riscontrati dei danneggiamenti alle strutture portanti e/o accessorie (diagnosticati nella scheda AEDES), allora anche per il CIS occorrerà eseguire una rivalutazione di ciò che prima dell'evento sismico non destava preoccupazione statica.

Si evidenzia che, qualora esistesse già un CIS, l'operazione di riverifica sarà più semplice perché tutta la serie di informazioni relative alla natura del fabbricato, alla sua struttura ecc. saranno già disponibili e quindi l'osservazione andrà rivolta ai soli elementi che potrebbero essere stati lesionati nel corso dell'evento.

Nella stesura di questa nuova certificazione, se necessaria, potrà quindi essere richiamata in toto quella precedente modificando e/o aggiornando le parti nuove oggetto di approfondimento. S

i conclude infine ricordando che sarà solo la professionalità del tecnico a discernere situazioni preventivamente e difficilmente "catalogabili", valutando la necessità di eseguire approfondimenti che permettano di stabilire se le strutture (obbligo da par. 8.3 NTC2018) e le parti accessorie (obbligo CIS) possano garantire sufficienti livelli di sicurezza o occorra eseguire interventi di ripristino locali e/o generalizzati. 2

**Documenti allegati:**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*